

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Con la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge,

TRA

La Società AMGAS SRL con sede legale in BARI (BA), in Corso Alcide De Gasperi n. 320 CAP 70125, Partita IVA e Codice Fiscale 06024230721, iscritta presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Bari al n. 457129 del Registro delle Imprese, nella persona del suo Rappresentante Legale Dott. Giovanni Marzulli, nato ***** e ivi residente in Via ***** (denominata di seguito come "Sponsor")

E

La Società CUBE Comunicazione S.r.l., sede legale in Bari Viale Caduti di Nassirya 38/A, Cap 70124 Bari (BA) e P.I. 07449390728, nella persona del suo rappresentante legale Daniele Quarto, nato a ***** Codice fiscale ***** denominata di seguito come "Sponsee")

PREMESSO CHE

- Lo Sponsee svolge la seguente attività: di promozione dedita a diffondere la cultura, sviluppando proposte ad hoc dando la giusta visibilità allo Sponsor con formule personalizzate;
- Lo Sponsor svolge attività di commercializzazione di gas naturale ed energia elettrica e che, nell'ambito di tali attività, di cui al precedente punto a., ha interesse alla diffusione dei propri prodotti e del proprio marchio;
- Il presente contratto rientra ad ogni effetto nell'ambito dei rapporti di collaborazione promozionale pubblicitaria disciplinati dalle norme.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le pattuizioni contenute nel presente contratto costituiscono l'intero accordo tra le parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto.
Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto senza preventivo accordo scritto tra le parti. Il presente contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di agenzia, di mandato o di rappresentanza, e nessun impegno potrà essere assunto da una parte in nome e per conto dell'altra.

Art. 2 - Scopi

1. Con il presente contratto lo *Sponsee* si impegna a realizzare iniziative promo-pubblicitarie e di pubbliche relazioni riguardanti il marchio AMGAS S.r.l. dello *Sponsor*, nelle attività di cui alle premesse.

Art. 3 - Comunicazioni

1. Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi, così come indicate in epigrafe.
2. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nella sede eletta, come in epigrafe indicata, in lingua italiana e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R. o forma equipollente a norma dell'art.2, comma 1, L.n.192 del 1998 e dell'art. 4 D.P.R. n. 513 del 1997 o con posta elettronica certificata a norma del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 per la prova dell'avvenuta ricezione.
3. Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e della PEC.

Art. 4 - Oggetto del Contratto ed obblighi delle parti

1. Lo *Sponsee* concede all'AMGAS S.R.L. la qualifica di "TOPO SPONSOR" nell'ambito dell'iniziativa "PRIMAVERA MEDITERRANEA 2024" da tenersi in Bari dal 24/05/2024 al 26/05/2024.
2. Lo *Sponsor* si impegna a fornire il marchio o l'immagine aziendale concordati con lo *Sponsee*.
3. Lo *Sponsee* si impegna a non modificare, sopprimere o alterare i marchi dello *Sponsor*.
4. Lo *Sponsee* si occuperà dell'allestimento e servizi con:

Visibilità:

- presenza del logo , in posizione top sponsor, su tutto il materiale di comunicazione;
- presenza del logo sui pannelli narrativi interattivi presenti lungo il percorso;
- citazione alla conferenza stampa di presentazione con menzione nella cartella stampa;
- presenza sugli schermi LED nell'isola centrale di Via Sparano da Bari con video o esposizione logo di 10" in alta rotazione
- pubblicazione di n.2 post e 2 reels social.

Esposizione:

- Area di 4 x4 metri con prato in vera erba, posizionato in via Argiro in prossimità di una delle "Oasi" per esposizione prodotto e servizi Amgas.

Servizi:

- fondale autoportante 3x2 personalizzato con grafica Amgas;
- desk personalizzato con grafica Amgas;
- piante per arricchimento area;
- n.1 hostess per 3 gg lavorativi , per 6 h al dì (10:30-13:30 e 16:00-20:00);
- n.1 abito hostess;
- n. 300 piantine fiore (no personalizzate);
- n.1 I-pad per profilazione e landing.

Art. 5 - Durata del Contratto

1. Il contratto di sponsorizzazione decorre dalla data del 24 maggio al 26 maggio compreso;
2. Nel caso in cui le parti intendano stipulare ulteriori accordi di sponsorizzazione si dovrà redigere un nuovo contratto. È quindi esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

Art. 6 - Facoltà dello Sponsor

1. È facoltà dello *Sponsor* effettuare ulteriori iniziative promo-pubblicitarie i cui contenuti dovranno essere concordati preventivamente con lo *Sponsee*.

Art. 7 – Corrispettivi

1. Come corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dallo *Sponsee* e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto, lo *Sponsor* corrisponderà allo *Sponsee* la somma di € 7.000,00 (settemila/00 Euro) oltre IVA (se dovuta).
2. Lo *Sponsee* rilascerà debita fattura, ai sensi delle normative attualmente in vigore, con quietanza a saldo.

Art. 8 – Pubbliche dichiarazioni

1. Le parti contraenti si impegnano reciprocamente a vietare ai propri esponenti, rappresentanti e tesserati di formulare giudizi o di rilasciare dichiarazioni lesive dell'immagine delle parti stesse.
2. Le parti contraenti si impegnano a non tenere comportamenti lesivi dell'immagine l'una dell'altra.

Art. 9 - Esonero da Responsabilità

1. Le scelte organizzative della manifestazione restano completamente estranee allo *Sponsor*.
2. Lo *Sponsor* non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni.
3. I possibili danni cagionati a terzi dallo *Sponsee* non producono nessuna responsabilità contrattuale o extracontrattuale in capo allo *Sponsor*.

Art. 10. Garanzie di corretto adempimento

1. Lo *Sponsor* avrà la facoltà di incaricare, a sue spese, un supervisore con il compito di controllare le forniture ed il buon uso dei marchi durante le manifestazioni.

Art. 11 – Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, per le quali la legge non richieda l'intervento obbligatorio del P.M., saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di mediazione innanzi al Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Bari.

Art. 12 – Divieto di cessione del contratto

1. È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui lo *Sponsor* venga incorporato in un'altra società e nei casi in cui lo *Sponsor* sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 13 – Effetti della cessazione del rapporto

1. Quando, per qualsiasi ragione, il rapporto contrattuale cessasse, nessuna delle parti potrà continuare ad evidenziare pubblicamente il rapporto stesso, né utilizzare i marchi e segni distintivi dell'altra parte.

Art. 14 – Registrazione

1. Le spese di registrazione del presente contratto in caso di uso saranno a carico della parte che ne ha determinato la necessità.

Art. 15 - Validità delle clausole

1. Tutte le clausole del presente contratto sono valide tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi e/o regolamenti speciali in quanto applicabili.
2. Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od ora intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.

Art.16 - Trattamento dei dati Personali.

Le Parti si obbligano a compiere tutto quanto necessario e/o opportuno affinché i trattamenti dei dati personali effettuati in esecuzione della presente Convenzione avvengano in piena conformità con le vigenti disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali, incluse le disposizioni in merito all'applicazione delle misure tecniche ed organizzative adeguate di cui al Regolamento UE 2016/679. In particolare, lo Sponsee si impegna a rispettare, nello svolgimento dell'attività di vendita e promozione di servizi commerciali di energia e gas di cui alla presente Convenzione tutte le disposizioni di cui al citato Regolamento UE 2016/679 ed al D.lgs. 196/2003, nonché ogni altra disciplina o indicazione promossa o fornita dal Garante per la protezione dei dati personali, anche in relazione alla sicurezza dei trattamenti (laddove siano obbligatorie in ragione della natura dei dati,

delle finalità e dello specifico trattamento effettuato, per garantire la riservatezza e la confidenzialità dei dati stessi). A tal fine, AMGAS provvede a designare lo Sponsee quale Responsabile del Trattamento (ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679) in relazione ai dati appresi o affidati per l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione (soprattutto in riferimento alla trasmissione della documentazione ad AMGAS). Resta inteso che la designazione dello Sponsee quale Responsabile del Trattamento dei dati decadrà in qualunque caso di cessazione del rapporto intercorrente con AMGAS, con effetto immediato dalla data di tale cessazione.

Lo Sponsee, in virtù di detta nomina, dichiara e riconosce di aver regolarmente eseguito - nell'ambito della propria organizzazione - tutte le formalità e adempiuto a tutti gli altri obblighi previsti dalla citata normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni).

Resta inteso che se lo Sponsee determinasse le finalità e i mezzi del trattamento dei dati in violazione degli obblighi previsti in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute da AMGAS, dovrà considerarsi autonomo titolare del trattamento relativamente al trattamento in questione; in ogni caso, per gli obblighi specificatamente diretti al Responsabile conserverà nei confronti di AMGAS (e degli interessati al trattamento coinvolti) l'intera responsabilità sia dell'adempimento dei suoi obblighi in materia di trattamento dei dati personali sia dell'adempimento degli obblighi di eventuali sub-fornitori ai quali abbia delegato l'esecuzione di specifiche attività di trattamento.

Il Fornitore è a conoscenza dell'obbligo di trattare in maniera sicura le informazioni relative all'attività di AMGAS e delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo.

In eventuali casi di violazione dei dati personali che possano mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Fornitore per conto di AMGAS (c.d. "data breach"), lo Sponsee ne informa immediatamente quest'ultima, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento. In tal caso, deve essere fornita a AMGAS una descrizione circa la natura della violazione dei dati personali, compreso le categorie e il numero approssimativo di interessati (persone fisiche) coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, descrivendo l'impatto della violazione dei dati personali su AMGAS e sugli interessati coinvolti. Lo Sponsee si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive a AMGAS ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste da AMGAS.

Agli interessati al trattamento (persone fisiche clienti finali o potenziali di AMGAS), i cui dati dovessero essere trattati dalle parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di conoscere i propri dati, di farli integrare, rettificare, limitare, cancellare per violazione di legge e/o di opporsi al loro trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati. Spetta ad AMGAS, pertanto, con il supporto dello Sponsee, ove richiesto, fornire riscontro ad eventuali richieste correlate

all'esercizio dei diritti da parte degli interessati, nonché comunicare le informazioni sul trattamento dei dati da fornire agli interessati – per il tramite dello Sponsee - al momento della raccolta.

Con la cessazione della Convenzione e con la consegna della documentazione contrattuale, lo Sponsee restituirà ad AMGAS e/o distruggerà tutti i dati personali detenuti sotto qualsiasi forma o mezzo, raccolti o ricevuti da o per conto di AMGAS. Lo Sponsee invierà tempestivamente ad AMGAS una comunicazione scritta attestante che tutti i dati personali sono stati restituiti e/o distrutti.

La raccolta e qualsiasi altro trattamento di dati personali difforme da quanto contemplato nella presente Convenzione, sono considerati una violazione sostanziale del Convenzione, per i quali lo Sponsee ne risponderà come autonomo titolare del trattamento.

Luogo, PARI

Li 23/5/2024

Lo Sponsee

CHIRE COMUNICAZIONE

Lo Sponsor

A ***** l.
Dc ***** ulli

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 c.c. le seguenti clausole: art. 9 (Esonero da responsabilità), art.11 (Clausola compromissoria).